



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ALLEGATO A

FINALITA', PROCEDURE E MODALITA' DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI ATTUATORI E BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI CONCESSI ED EROGATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

A. FINALITA'

Ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 57 del 19/01/2026, il Commissario straordinario alla ricostruzione (di seguito, per brevità, "Commissario") effettua controlli a campione per verificare la sussistenza e la veridicità della documentazione richiamata nelle dichiarazioni, rese dai Soggetti Attuatori o dai Soggetti Beneficiari del concorso finanziario erogato dal Commissario stesso, finalizzate all'erogazione dei contributi concessi per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse finanziarie di cui al decreto-legge 61/2023. Il controllo a campione avviene anche mediante l'utilizzo dell'applicativo web "*Temporeale*" (accessibile al sito internet: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/temporeale/>).

La presente attività di controllo si inserisce nel quadro dei principi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, dei principi del risultato, della reciproca fiducia tra le diverse Pubbliche Amministrazioni interessate e dell'accesso al mercato.

In tale prospettiva, ferme restando le responsabilità e le competenze stabilite dall'ordinamento vigente in capo agli altri soggetti a vario titolo preposti alla tutela dei pubblici interessi, i controlli a campione, di cui al presente Allegato, sono finalizzati a verificare che la documentazione originale relativa agli interventi realizzati sia coerente con le dichiarazioni rese mediante la piattaforma informatica "*Temporeale*", in coerenza con il quadro normativo speciale disciplinato nel Piano Speciale di Ricostruzione (PSR) - approvato con Ordinanza commissariale n. 57 del 19 gennaio 2026 e nelle successive e periodiche rimodulazioni - e, in particolare, con riferimento agli interventi sottoposti a controllo che risultino in corso d'opera, a favorirne la regolare prosecuzione e il completamento, mediante la tempestiva segnalazione di eventuali criticità procedurali rilevate nel corso delle verifiche.

Tali controlli a campione compongono l'ecosistema di controllo a presidio del processo di ricostruzione pubblica unitamente alle altre attività di controllo, disciplinate con procedure speciali, relativamente agli interventi ricompresi nel perimetro della misura PNRR M2C4 – Investimento 2.1a e a quelli finanziati con le risorse provenienti dal FSUE, nonché alle ulteriori attività di controllo già effettuate in forza dei Protocolli e Accordi a tale scopo sottoscritti dalla Struttura commissariale.



B. TIPOLOGIE DEI CONTROLLI, AMBITO DI RIFERIMENTO E STRUTTURA DEPUTATA ALLA LORO EFFETTUAZIONE

Le presenti procedure disciplinano il controllo sulla documentazione relativa agli interventi, in corso d'opera o conclusi, estratti a campione dalla popolazione di riferimento costituita dagli interventi ricompresi nel PSR, con esclusione, ai fini dell'estrazione del campione, come specificato nel paragrafo precedente, degli interventi ricadenti nella misura PNRR (OCS 59/2026 e ss.mm.ii.), di quelli finanziati con le risorse provenienti dal FSUE (determina n. 450 del 5 ottobre 2026), nonché degli interventi già oggetto di attività di controllo, regolate da protocolli e accordi sottoscritti a tale scopo dalla struttura commissariale, nonché, fino all'eventuale adozione di atti integrativi alle convenzioni in essere che prevedano l'utilizzo della piattaforma informatica "*Temporeale*", gli interventi urgenti i cui soggetti attuatori siano individuati in organismi *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato e in società partecipate a controllo pubblico.

Il controllo a campione ha ad oggetto la documentazione richiamata nelle dichiarazioni rese, mediante l'apposita modulistica nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, attraverso la piattaforma "*Temporeale*", nonché tutta l'ulteriore documentazione in tali atti richiamata e/o correlata, che deve essere resa disponibile dal Soggetto Attuatore e/o dal Soggetto Beneficiario degli interventi estratti a campione.

Il controllo a campione consiste nella verifica della sussistenza e della veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate, nonché della loro corrispondenza con la documentazione originale in possesso del Soggetto attuatore o del Soggetto beneficiario e messa a disposizione della Struttura commissariale.

A tal fine, potrà essere richiesto al Soggetto attuatore o – ove necessario - al Soggetto beneficiario di fornire tutte le informazioni aggiuntive e/o i chiarimenti ritenuti strettamente necessari ai fini del controllo stesso.

Ove se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, il controllo potrà altresì prevedere l'effettuazione di uno o più sopralluoghi in sito, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo, in corrispondenza alle dichiarazioni rese.

La struttura deputata al controllo a campione è il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 4 della determina cui è allegato il presente documento.

C. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

C.1. (Modalità di effettuazione dei controlli) DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Formano oggetto del controllo a campione:

- le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale ed acquisite agli atti, così come conservate negli archivi della Struttura commissariale;
- i documenti i cui estremi sono indicati nelle dichiarazioni, resi disponibili dal Soggetto Attuatore o dal Soggetto Beneficiario su richiesta del Gruppo di lavoro o della Struttura commissariale;
- i documenti e/o le informazioni aggiuntive e/o i chiarimenti forniti dal Soggetto Attuatore o dal Soggetto Beneficiario e richiesti dal Gruppo di lavoro, in quanto strettamente necessari per le finalità del controllo a campione.

L'attività di controllo a campione è svolta in merito:

- alle dichiarazioni relative alla richiesta del secondo acconto, per gli interventi in corso di realizzazione;
- alle dichiarazioni relative alla richiesta del saldo finale o del saldo in unica soluzione, per gli interventi rendicontati a saldo.

Nel caso di eventuale verifica in loco dell'intervento realizzato, fermo restando quanto indicato nell'elenco che precede, può essere richiesta ulteriore documentazione, oltre a foto e ad eventuale materiale multimediale, per la verifica circa la veridicità e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dal Soggetto Attuatore o dal Soggetto Beneficiario.

C.2.(Modalità di effettuazione dei controlli). AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Beneficiari è data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione delle presenti indicazioni procedurali in materia di controllo a campione, mediante posta elettronica certificata (PEC), con contestuale informazione circa la possibilità di essere selezionati nell'ambito del piano di campionamento.

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri e alle modalità di effettuazione dei controlli è, in ogni caso, assicurata mediante la pubblicazione del presente atto sul sito Internet istituzionale della Struttura commissariale, all'interno di una apposita pagina dedicata, all'interno della sezione "Trasparenza", denominata "Controlli a campione", accessibile al seguente indirizzo: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>

Nella medesima pagina "Controlli a campione", è pubblicato l'avviso relativo alla data, al luogo e all'orario di svolgimento dei sorteggi pubblici dei campioni, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo C.4.

La pubblicazione dell'avviso relativo al sorteggio costituisce il momento di avvio della procedura generale di controllo, mentre la pubblicazione degli interventi di volta in volta estratti a campione costituisce il momento di avvio dei singoli procedimenti di controllo relativi agli interventi estratti.

I Soggetti Attuatori o i Soggetti Beneficiari titolari degli interventi estratti sono, altresì, direttamente informati, mediante comunicazione a mezzo PEC, dell'avvenuto avvio del procedimento di controllo relativo all'intervento di propria competenza.

C.3.(Modalità di effettuazione dei controlli). CAMPIONAMENTO E PERCENTUALI

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della determina cui è allegato il presente documento, la procedura di controllo è attuata mediante il metodo del campionamento casuale per fasce di importo a lotti progressivi, con eventuale arrotondamento per eccesso.

Tale campionamento casuale opera, distintamente, per gli interventi in corso di realizzazione, per i quali, nel semestre di riferimento, sia stata presentata la richiesta di erogazione del 2° acconto, e per gli interventi rendicontati a saldo, intendendosi per tali quelli per i quali, nel medesimo semestre di riferimento, sia stata presentata la richiesta di erogazione a saldo ovvero la richiesta di erogazione a saldo in unica soluzione.

Le due distinte popolazioni degli interventi sono, quindi, suddivise in *cluster*, in funzione dell'importo del contributo concesso a valere sulle risorse commissariali, ai quali *cluster* sono attribuite percentuali di estrazione crescenti in funzione del volume delle risorse erogate, come indicato nella tabella sotto riportata, al fine di concentrare la densità dei controlli sugli interventi di maggiore rilevanza economica.

Operativamente, la selezione del campione avviene mediante sedute di estrazione sequenziali, effettuate secondo le tempistiche indicate al paragrafo C.5.

Gli interventi estratti per il controllo in corso d'opera sono esclusi dalle successive estrazioni relative ai controlli sugli interventi rendicontati a saldo. In tal modo, ciascun intervento può essere estratto, al massimo, una sola volta nell'ambito delle due distinte fasi di controllo.

Per la prima estrazione sono considerati gli interventi che presentano i requisiti richiesti nel periodo compreso tra il 27 maggio 2026, data di entrata in operatività della piattaforma “*Temporeale*”, e il termine del 30 ottobre 2026.

Per le **dichiarazioni relativi alla richiesta di secondo acconto** le percentuali di campionamento sono le seguenti:

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO	RISCHIO	PERCENTUALE DI CAMPIONAMENTO
Da 0,01 a 150.000,00	Normale	1%
Da 150.000,01 a 500.000,00	Medio	3%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	Medio-alto	8%
Da 1.000.000,01 a 5.000.000,00	Alto	15%
Da 5.000.000,01 a oltre	Elevato	20%

Per le **dichiarazioni relative alla richiesta di saldo finale o del saldo in unica soluzione** le percentuali di campionamento sono le seguenti:

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO	RISCHIO	PERCENTUALE DI CAMPIONAMENTO
Da 0,01 a 150.000,00	Normale	3%
Da 150.000,01 a 500.000,00	Medio	7%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	Medio-alto	12%
Da 1.000.000,01 a 5.000.000,00	Alto	25%
Da 5.000.000,01 a oltre	Elevato	30%

Non essendo possibile prevedere il numero di richieste di erogazioni finanziarie che potranno pervenire in ciascun periodo di campionamento, è, inoltre, stabilito un numero massimo complessivo di interventi da sottoporre a controllo, pari a 100 per ciascun semestre di riferimento, ripartito in rapporto alla numerosità dei campioni nelle due distinte popolazioni e relativi *cluster*.

Gli eventuali interventi estratti in numero superiore a tale limite saranno automaticamente inclusi nel campione relativo al successivo periodo di campionamento.

C.4. (Modalità di effettuazione dei controlli). PROCEDURA OPERATIVA

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro, alla presenza di almeno altri due componenti del Gruppo di lavoro, assistito dal personale che svolge le funzioni di segreteria, effettua pubblicamente il sorteggio nelle date e negli orari indicati, presso la sede di Bologna della Struttura commissariale.

Al sorteggio è ammesso a presenziare, , il pubblico presente, nei limiti di capienza del locale a tale scopo individuato.

Ai fini dell'attestazione della regolarità delle operazioni, all'inizio della seduta il Coordinatore del Gruppo di lavoro acquisisce la disponibilità dei presenti a svolgere la funzione di testimone e individua a tale scopo tre persone. Qualora i disponibili siano più di tre, l'individuazione avviene mediante sorteggio tra gli stessi; qualora siano meno di tre, o non vi siano disponibili, le operazioni si svolgono ugualmente e la circostanza è annotata a verbale.

Dei testimoni sono acquisiti agli atti esclusivamente il nome e il cognome. La relativa identità è verificata mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, senza acquisizione o conservazione di copia dello stesso né annotazione dei relativi estremi. Prima dell'acquisizione delle generalità è resa agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (allegato A1).

PROCEDURA DI SORTEGGIO:

Dagli applicativi in dotazione alla struttura commissariale e/o dall'applicativo *web* “*Temporeale*” vengono estratti gli elenchi degli interventi da sottoporre a controllo, suddivisi nelle due tipologie stabilite (in corso e conclusi) e, per ciascuna di esse, nelle fasce di importo riportate nella tabella sopracitata, con riferimento all'arco temporale stabilito.

Gli interventi sono ordinati progressivamente in ordine crescente, secondo quanto risultante dallo stesso applicativo *web*.

Gli elenchi sono successivamente ordinati in maniera casuale mediante la funzione “CASUALE” Microsoft Excel®.

A ciascun intervento è associato un numero progressivo da 1 a *n*.

Gli interventi da sottoporre a controllo vengono quindi estratti tramite un generatore di numeri casuali, disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (all'indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) che usa, quale seme generatore, il primo numero estratto sulla ruota di Roma nell'ultima estrazione del lotto valida.

Qualora, nell'arco temporale preso a riferimento per l'estrazione a campione, il numero delle dichiarazioni da sottoporre a controllo fosse di modesta entità tale da determinare, per ciascun *cluster*, un risultato inferiore a 1, sarà comunque sottoposto a controllo almeno un intervento per ciascun *cluster*.

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro deve verificare il rispetto della procedura di sorteggio e far redigere un verbale delle operazioni, che deve contenere:

- il diario sintetico di tutte le attività svolte;
- l'elenco degli interventi sorteggiati
- la presenza dei testimoni e dell'avvenuta verifica della loro identità, senza indicazione delle relative generalità.

Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro, dal Responsabile del procedimento e dai componenti del Gruppo di lavoro presenti.

Il verbale è pubblicato nel sito internet istituzionale della Struttura commissariale nella pagina dedicata “Controlli a campione” della sezione “Trasparenza”, al link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/> La versione destinata alla pubblicazione contiene esclusivamente le informazioni necessarie a documentare le operazioni e gli interventi sorteggiati, con esclusione dei dati personali non pertinenti; in particolare, il separato documento contenente le generalità dei testimoni non è oggetto di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento, su indicazione del Coordinatore del Gruppo di lavoro, comunica ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Beneficiari degli interventi estratti l'avvenuta selezione nell'ambito del campione, nonché l'elenco dei documenti da mettere a disposizione. La documentazione deve essere fornita entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità di caricamento nell'apposita sezione Upload dell'applicativo web "*Temporeale*", indicate nella comunicazione.

C.5.(Modalità di effettuazione dei controlli). TEMPI DI ESECUZIONE

Il controllo a campione è effettuato con cadenza semestrale, rispettivamente sugli interventi per i quali sono state presentate le previste richieste di erogazione nei periodi dal 1° aprile al 30 ottobre e dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno. In fase di prima applicazione, il primo periodo di riferimento è quello indicato al paragrafo C.3.

L'attività di controllo si conclude, di norma, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del campione estratto sul sito internet istituzionale della Struttura commissariale, nell'apposita sezione dedicata.

Al termine della procedura di controllo il Responsabile del procedimento redige un Rapporto di Sintesi dell'attività svolta e degli esiti conseguenti, da adottare con Determina, da trasmettere al Commissario entro 10 giorni dal termine delle operazioni di controllo.

C.6.(Modalità di effettuazione dei controlli). PROCEDURE ISTRUTTORIE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Man mano che viene acquisita la documentazione richiesta, il Coordinatore organizza l'attività istruttoria del Gruppo di lavoro, in ragione dei diversi profili oggetto di verifica. L'attività può essere avviata anche per *tranches* successive.

Qualora uno dei Soggetti attuatorio dei Soggetti beneficiari non provveda a fornire alcun riscontro a quanto richiesto ai sensi del paragrafo B entro il termine di 15 giorni stabilito al paragrafo C.4, il Responsabile del procedimento diffida il soggetto inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale dichiara concluso, con esito infruttuoso, il procedimento di controllo e, contestualmente, comunica al Commissario l'intervento o gli interventi interessati, ai fini della segnalazione per le verifiche previste dai Protocolli sottoscritti con la Guardia di Finanza e il CUFAA richiamati in premessa alla determina alla quale è allegato il presente documento.

Qualora, invece, la documentazione prodotta dal Soggetto Attuatore o dal Soggetto Beneficiario per il controllo dell'intervento risulti semplicemente incompleta, il Coordinatore del Gruppo di lavoro ne dà comunicazione al Soggetto Attuatore e/o al Soggetto Beneficiario interessato, chiedendo di provvedere alla regolarizzazione o al completamento di quanto segnalato entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Gruppo di lavoro procede all'attività di verifica limitatamente a quanto reso disponibile.

La verifica di veridicità e di corrispondenza tra la documentazione originale e le dichiarazioni rese può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito finale positivo, il Responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della determina contenente l'esito del procedimento al Soggetto Attuatore e/o al Soggetto Beneficiario interessato.

In caso di esito finale negativo, il Responsabile del procedimento provvede alla trasmissione dell'esito al Soggetto Attuatore e/o al Soggetto Beneficiario interessato, chiedendo di fornire eventuali controdeduzioni o ulteriore documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni.

Dell'esito di tali verifiche è dato conto nel Rapporto di Sintesi, che viene adottato con Determina del Coordinatore del Gruppo di lavoro, con la quale è dichiarato concluso il procedimento di controllo.

Ricevute le controdeduzioni e l'eventuale documentazione integrativa, il Coordinatore del Gruppo di lavoro adotta un provvedimento di revisione della precedente Determina che può, alternativamente:

- avere esito positivo, qualora siano stati forniti e positivamente valutati i chiarimenti e gli eventuali documenti richiesti;
- avere esito negativo, qualora non siano stati forniti o non siano stati positivamente valutati i chiarimenti o gli eventuali documenti richiesti e, di conseguenza:
 - a) qualora le incongruenze rilevate siano soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario reale o potenziale, ne dà semplicemente atto, segnalandolo al soggetto interessato affinché ne tenga debito conto nella realizzazione di ulteriori interventi;
 - b) qualora le incongruenze rilevate siano di natura diversa da quanto previsto alla precedente lettera a), dispone la trasmissione dell'estratto della relazione conclusiva, relativa all'intervento interessato, al Commissario per il successivo invio alle Autorità o ai soggetti competenti per gli eventuali seguiti.

D. EVENTUALI MODIFICHE E/O REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI DELLE PRESENTI INDICAZIONI PROCEDURALI

La procedura qui descritta può essere oggetto di successive modifiche, integrazioni e revisioni, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Delle eventuali modifiche, integrazioni e revisioni apportate alla procedura è data adeguata informazione ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Beneficiari interessati, mediante le forme di comunicazione e/o pubblicazione ritenute più opportune.

E. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto in questa sede si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii..